



TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

SEZIONE CIVILE

Nel procedimento iscritto al n. r.g. 193/2024 promosso da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. CARMINE
MERTINO

RICORRENTE/I

contro

██████████ (C.F. ██████████)

CONVENUTO/I

Il Giudice relatore delegato dott.ssa Elena Orlandi,
visto il decreto di variazione tabellare del Presidente del Tribunale n. 77 dello 04.10.2023,
letto il ricorso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale,
visti i documenti,
rilevato che la difesa di parte ricorrente ha chiesto l'adozione di provvedimenti *inaudita altera parte*
pronuncia il seguente

DECRETO

Rilevato che:

- la difesa della ricorrente ha dedotto nel ricorso quanto segue:
 - di aver instaurato una relazione sentimentale con il convenuto, dalla quale sono nate la figlia ██████████ in data 20.10.2015 e la figlia ██████████ in data 27.06.2020, e di aver stabilito la vita familiare nell'immobile acquistato in comproprietà con il sig. ██████████, sito in Ravenna, ██████████
 - che le continue incomprensioni e l'atteggiamento immaturo e poco partecipe del sig. ██████████ determinavano la rottura dell'unione ma che il convenuto rifiutava di allontanarsi dall'abitazione familiare;
 - che la convivenza con il sig. ██████████ era divenuta intollerabile anche a causa degli atteggiamenti minacciosi e verbalmente e fisicamente aggressivi posti in essere da quest'ultimo, tanto che, da ultimo, decideva di presentare atto di denuncia-querela;
- la difesa di parte ricorrente ha chiesto, in via preliminare e urgente, al Tribunale di "*disporre inaudita altera parte ovvero previa la convocazione delle stesse, l'assunzione dei provvedimenti necessari ed urgenti, l'allontanamento del sig. ██████████ dalla casa familiare ██████████ in Ravenna per i motivi sopra esposti, assegnando la stessa alla signora ██████████ che continuerà ad occuparla insieme alle figlie ██████████ con tutto quanto l'arreda*"

Ritenuto che:

- dalla formulazione della domanda e dal mancato riferimento alle norme sull'ordine di protezione, deve ritenersi che la parte abbia chiesto ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c. di disporre in via urgente l'assegnazione della casa familiare e il collocamento delle minori presso di sè;

- seppur le asserite condotte di violenza fisica e morale, con particolare riferimento all'episodio di aggressione dello 08.09.2023, descritto compiutamente nell'atto di denuncia-querela prodotto agli atti, necessitano di essere valutate nel contraddittorio con il convenuto e siano attualmente, dato lo stato iniziale del procedimento, sfornite di prova, la gravità delle accuse mosse dalla ricorrente nei confronti del convenuto e l'evidente rischio che la conflittualità sussistente tra le parti rischi di accentuarsi, mettendo a rischio l'incolumità psico-fisica della sig.ra [REDACTED] e pregiudicando il benessere delle minori, giustifichino l'adozione di provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c.;
- alla luce di quanto sopra considerato, come da richiesta di parte ricorrente, la casa familiare debba essere assegnata alla madre, presso la quale verranno collocati le figlie minori [REDACTED]
- gli ulteriori provvedimenti provvisori e urgenti verranno assunti ai sensi dell'art. 473-bis.22 c.p.c.,

P.Q.M.

Visto l'art. 473-bis.15 c.p.c., provvisoriamente pronunciando, così decide:

- ASSEGNA alla sig.ra [REDACTED] la casa familiare, sita a Ravenna, [REDACTED], con collocazione delle minori presso la madre;
- RINVIA il processo **all'udienza del 15 febbraio 2024, h 12:15**, al fine di provvedere alla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il presente decreto nel contraddittorio con la parte convenuta;
- ASSEGNA a parte ricorrente **termine sino allo 08/02/2024** per la notifica del ricorso e del presente decreto.

Visti gli artt. 473-bis.40 ss. e 473-bis.14 c.p.c.,

- FISSA udienza **alla data dello 08.05.2024, h. 11:30**, che si svolgerà innanzi al Giudice relatore;
- ASSEGNA a parte convenuta termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per costituirsi nel procedimento;
- INFORMA il convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c., che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- RICHIEDE al Pubblico Ministero di informare il Tribunale, ai sensi dell'art. 473-bis.42 c.p.c. circa l'eventuale sussistenza di eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegare, definiti o pendenti, e la trasmissione dei relativi atti non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.

Manda alla cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente e al Pubblico Ministero per l'intervento ai sensi di legge nel procedimento e per le informazioni di cui sopra e per l'apertura del sub-procedimento [REDACTED]

Ravenna, 6 maggio 2024

Il Giudice delegato
dott.ssa Elena Orlandi